

**TRIBUNALE ROMA.
7 NOVEMBRE 1986**

PRESIDENTE: VERDE
ESTENSORE: D'AGOSTINO
PARTI: CERMINARA E ALTRI
(Avv. Ramadori, Bonifazi)
 VITALONE, LA DISCUSSIONE
(Avv. Pietropaolo)
 SCALFARI, ED. LA REPUBBLICA
(Avv. Ninni, Ripa di Meana)

**Parlamentare • Immunità per
opinioni e voti espressi •
Estensione • Copre solo l'attività
svolta all'interno della Camera di
appartenenza • Esclusione.**

L'immunità di cui all'art. 68, comma 1 della Costituzione, non si esaurisce nell'attività politica e legislativa svolta dai membri del Parlamento all'interno della Camera di appartenenza ma deve ritenersi estesa a tutte le attività compiute dal parlamentare anche in altre sedi, qualora rivestano rilevante valore politico o che, comunque, si pongono come inscindibilmente collegate e strumentali rispetto alla prima, tanto da costituirne l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione, nonché a quella successiva e conseguente a quella tipica del parlamentare e che si trovi con questa nello stesso rapporto d'inscindibilità.

**Stampa • Reputazione • Lesione
• Intervista a parlamentare •
Estensione dell'immunità a
giornalista e editore •
Esclusione.**

L'immunità di cui all'art. 68 della Costituzione non si estende agli eventuali compartecipi dell'illecito non parlamentari ed ai responsabili civili; ne consegue la responsabilità del giornalista, e dell'editore che riportino affermazioni lesive della reputazione fatte da un parlamen-

tare nell'esercizio delle sue funzioni ed in quanto tali coperte dall'immunità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1985 Cerminara Gabriele, Marrone Franco, Misiani Francesco, Rossi Ernesto, Saraceni Luigi e Vittozzi Aldo, tutti magistrati in servizio presso Ufficio Giudiziario di Roma, convenivano in giudizio il senatore Claudio Vitalone, la S.p.A. Editoriale La Repubblica, il dott. Eugenio Scalfari, direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » ed il giornalista dott. Franco Scottoni ed esponevano:

che sotto il titolo « Ho tutte le prove, le darò al Senato » il quotidiano « La Repubblica » del 16 gennaio 1980 pubblicava a firma di Franco Scottoni un'intervista al Vitalone, poi ripresa da altri quotidiani, contenente insinuazioni ed apprezzamenti diffamatori nei confronti degli attori, in particolare per espressioni come « i sei magistrati romani accusati di aver avuto legami con organizzazioni terroristiche »; e « ho qui materiale sufficiente per dimostrare in Senato le responsabilità politiche e penali di numerosi magistrati, oltre i sei... »; ed ancora « il Parlamentare d.c. fa capire che alcuni di essi (gli attori) dovrebbero essere arrestati stando alle prove acquisite dalle forze dell'ordine » arrivando perfino ed insinuare che all'interno dell'associazione Magistratura Democratica di cui gli attori facevano parte costoro fossero considerati dei « disperati » e dei « pazzi », perché

* La decisione si pone in antitesi con Trib. Roma 19 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1986, 128 con la quale si era sostenuta la possibilità per il giudice civile di accertare la natura di danno risarcibile di un fatto per il quale sia stata negata dal Parlamento l'autorizzazione a procedere.

Essa è invece conforme ad App. Napoli 23 dicembre 1980, in *Foro it.*, 1981, II, 384, la quale è stata poi cassata dalla Suprema Corte (Cass. 14 gennaio 1982, in *Giur. it.*, 1982, II, 433) la quale ha accolto la nozione ristretta di funzione del parlamentare.

La vicenda si inserisce nell'aspro contrasto fra il sen. Vitalone, già magistrato, e alcuni magistrati della corrente di « Magistratura democratica ». Per una panoramica di altre decisioni relative a questa « guerra fra giudici » si v. i richiami in V. ZENO-ZENCovich, *La reputazione del magistrato*, in questa *Rivista*, 1986, 138.

usurpatori di un ruolo estraneo alla figura del magistrato, come voluto dalla Costituzione, in quanto protettori di picchettaggi violenti, di occupazioni selvagge delle case, dell'autoriduzione, delle rapine proletarie;

che dalla pubblicazione dell'intervista, gravemente lesiva dell'onore e della reputazione, gli attori avevano subito enormi danni di natura morale e patrimoniale.

Tutto ciò premesso, gli istanti chiedevano la condanna in solido dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.

Con distinto atto di citazione notificato il 19/28 gennaio 1986 gli stessi sei magistrati convenivano in giudizio il sen. Claudio Vitalone, il dott. Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile del periodico « La Discussione », la s.r.l. GEPI all'epoca dei fatti, editore del suddetto giornale e la s.r.l. La Discussione, editore che aveva rilevato tale attività imprenditoriale, ed esponevano:

che a seguito di un'interpellanza presentata al Senato in data 11 gennaio 1980 da 23 senatori d.c., il settimanale « La Discussione », nel numero del 21 gennaio 1980, pubblicava un'intervista, di un ignoto giornalista, al sen. Claudio Vitalone, primo firmatario dell'interpellanza, sotto una grande fotografia raffigurante tre uomini armati con il volto coperto, uno dei quali nell'atto di sparare, intervista contenente affermazioni gravemente diffamatorie nei confronti degli istanti, quale: « in una perquisizione è stato rinvenuto un documento dal quale emergono precisi collegamenti tra appartenenti ad organizzazioni eversive ed i magistrati Franco Marrone, Francesco Misiani, Gabriele Cerminara, Ernesto Rossi, Luigi Saraceni e Aldo Vittozzi »; « c'è un documento in cui si parla di loro e ci sono loro che non smentiscono. Ha letto le repliche che hanno fatto? Non c'è ombra di rettifica. Insomma che questi magistrati avessero a che fare con Potere Operaio mi sembra lampante »; « insomma non si tratta di discutere della militanza di sinistra ... ma di discutere della militanza di una organizzazione che aveva chiari progetti di eversione dell'ordine pubblico. Si tratta di sapere quali erano i rapporti tra coloro che venivano chiamati per impostare politicamente i processi contro i fa-

scisti e contro Valerio Morucci, Adriana Faranda, Franco Piperno .. e gli altri arrestati e latitanti per gravi attentati contro lo Stato e che all'epoca rappresentavano il direttivo romano di Potere Operaio »; « sarebbe compito di Magistratura Democratica denunciarli pubblicamente, buttarli fuori dalla corrente e possibilmente contribuire a buttarli fuori dalla Magistratura. Sono quei Magistrati che non hanno ancora compreso che non vi possono essere compromessi con chi accetta la logica della P38 e che con il loro comportamento hanno disonorato la Toga »;

che le suddette affermazioni erano gravemente lesive dell'onore e della reputazione degli attori, anche perché il « documento » sul quale i convenuti fondavano il convincimento dell'appartenenza dei sei magistrati o Potere Operaio, era in realtà un appunto informale d'ignota redazione contenente l'annotazione, fra molti altri, dei nomi degli istanti;

che l'intera intervista, anche per il contesto dell'impaginazione, tesa ad inquadrare l'assunto attraverso la visualizzazione fotografica del terrorismo in azione, era una deliberata strumentalizzazione della pretestuosa interpellanza dello stesso intervistato volta ad amplificare con il mezzo della stampa le gratuite osservazioni ed illazioni del parlamentare;

che dalla pubblicazione dell'intervista gli attori avevano subito gravissimi danni morali e patrimoniali.

Tutto ciò premesso gli attori chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento integrale dei danni patiti ed al rimborso delle spese processuali.

Il sen. Claudio Vitalone, la s.r.l. GEPI e la s.r.l. La Discussione si costituivano in giudizio ed eccepivano in via pregiudiziale il difetto assoluto di giurisdizione di questo Tribunale deducendo: a) che le interviste rilasciate dal sen. Vitalone e La Repubblica ed a La Discussione erano strettamente collegate all'interpellanza parlamentare presentata dal convenuto e da altri senatori dc l'11 gennaio 1980 e costituivano, pertanto, opinione espressa da un parlamentare a causa e nell'esercizio delle sue funzioni; b) che, a norma del comma 1 dell'art. 68 della Costituzione, le opinioni

esprese da un membro del Parlamento, anche a mezzo stampa, nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, non sono perseguibili per essere prive del requisito dell'antigiuridicità e non possono essere fonte né di responsabilità penale, né di responsabilità civile; c) che il difetto di antigiuridicità del fatto opera non soltanto a favore del parlamentare, ma anche degli editori dei giornali e dei giornalisti che hanno raccolto e pubblicato le opinioni del parlamentare; d) che il giudice naturale competente ad accertare se le opinioni del parlamentare siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano quindi imperseguibili, è esclusivamente la Camera di appartenenza, mentre tale esame è assolutamente precluso al giudice ordinario; e) che tali principi sono stati riaffermati dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari e dall'Assemblea del Senato nella seduta del 14 marzo 1984 proprio in occasione dell'esame delle richieste di autorizzazione e procedure nei confronti del sen. Vitalone a seguito della querela su diffamazione proposta dagli attori dopo la pubblicazione della menzionata intervista a « La Repubblica » richiesta respinta sul presupposto dello stretto collegamento esistente tra la proposizione dell'interpellanza ed il rilascio dell'intervista; f) che alle stesse conclusioni deve giungersi anche per l'intervista concessa dal Vitalone a « La Discussione », pur in mancanza di una espressa decisione del Senato; g) che la decisione della Camera di appartenenza sulla non perseguibilità delle opinioni espresse da un proprio membro costituisce un vero e proprio giudicato che preclude un nuovo accertamento sul punto da parte di altro giudice e che opera, ovviamente, anche per gli ipotetici aspetti civilistici della pretesa responsabilità, una volta accertato il difetto di antigiuridicità nel comportamento del parlamentare; h) che, di conseguenza, deve ritenersi, a proposito dei c.d. reati di opinione, che l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare sia necessaria non soltanto per l'inizio di un procedimento penale, ma anche per l'inizio di un procedimento civile in dipendenza del preteso fatto-reato, competendo esclusivamente alla Camera di appartenenza l'accertamento della perseguibilità delle opinioni espresse dal

parlamentare e quindi dell'antigiuridicità di tale fatto.

La S.p.A. Editoriale La Repubblica, Eugenio Scalfari e Franco Scottoni si costituivano in giudizio, ma gli attori, con atto notificato il 20 febbraio 1986 rinunciavano agli atti del giudizio nei loro confronti. Restava invece contumace il dott. Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile de « La Discussione » al momento della pubblicazione dell'intervista al sen. Vitalone.

Acquisiti agli atti vari documenti, sulle conclusioni precisate dalle parti così come trascritte in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 3 ottobre 1986.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Preliminarmente va dato atto che gli attori hanno rinunciato al giudizio nei confronti di Franco Scottoni, Eugenio Scalfari e dalla S.p.A. Editoriale La Repubblica. La rinuncia non risulta accettata dai convenuti, ma, stante la sua formulazione, ritiene il Collegio trattarsi non di rinuncia agli atti del giudizio, per la quale occorre l'accettazione a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., bensì di rinuncia alla domanda, per la quale, secondo costante giurisprudenza, non occorre accettazione perché, estinguendo l'azione, determina la decadenza dal diritto di ottenere la pronuncia del giudice, salvo che l'altra parte non insista per l'accertamento negativo della sua fondatezza, richiesta che nella specie è mancata (cfr. Cass. 7 dicembre 1977, n. 5306). Si ritiene equo, di conseguenza, compensare interamente tra le parti suddette le spese di causa.

2. Vanno, pertanto, esaminate le domande proposte nei confronti del sen. Vitalone per l'intervista pubblicata su « La Repubblica », quella proposta, ancora, nei confronti del sen. Vitalone per l'intervista pubblicata su « La Discussione », nonché quelle proposte nei confronti di Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile de « La Discussione », della s.r.l. GEPI, editore del settimanale all'epoca della pubblicazione e della s.r.l. La Discussione, attuale editore del periodico.

Per la migliore intelligenza della questione va ricordato che l'antecedente della vicenda è costituito dall'interpel-

lanza presentata al Ministro di Grazia e Giustizia nella seduta del Senato dell'11 gennaio 1980 dal sen. Vitalone e da altri senatori democristiani, per conoscere se rispondeva al vero « che in occasione di perquisizione eseguita per ordine del procuratore della Repubblica di Roma è stato rinvenuto un documento dal quale emergono precisi collegamenti tra appartenenti ad organizzazione eversiva ed i magistrati Franco Marrone, Francesco Misiani, Gabriele Cerminara, Ernesto Rossi, Luigi Saraceni e Aldo Vittozzi »; che « tali collegamenti erano finalizzati all'impostazione politica di alcuni processi e, quindi, alla strumentalizzazione, per scopi delittuosi, della funzione giudiziaria esercitata dai magistrati predetti »; che « nessuna iniziativa, neppure di carattere semplicemente disciplinare è stata assunta nei confronti del dott. Marrone e degli altri i quali tutti, hanno continuato indisturbati a svolgere delicatissimi compiti all'interno di quegli stessi uffici ai quali appartengono e dai quali dipendono magistrati e tutori dell'ordine che espongono a repentaglio ogni giorno la loro vita nella lotta al terrorismo »; che « il dott. Saraceni, forte dell'impunità inspiegabilmente accordatagli, ha sprezzantemente affermato nel corso di una pubblica intervista, la sua contiguità con il terrorismo ». L'interpellanza chiedeva, ancora, « ove i fatti suesposti rispondano a verità, quali iniziative immediate il Ministro intenda assumere perché siano censurate, nelle debite sedi penali e disciplinari, le responsabilità dei magistrati predetti e di quanti hanno, per complicità, negligenza o inettitudine, consentito o tollerato il grave inquinamento degli importantissimi uffici giudiziari romani, con conseguenze incalcolabili sugli esiti della lotta all'eversione e grave menomazione della sicurezza di quanti vi sono onomabilmente impegnati ». Concludeva, infine, chiedendo « se non sussista l'obbligo di richiedere e disporre l'immediata sospensione dei magistrati Marrone, Misiani, Cerminara, Rossi, Saraceni e Vittozzi dall'esercizio delle loro funzioni, in attesa di chiarire i gravissimi elementi di responsabilità su loro conseguenti ».

Il 16 gennaio 1980 il quotidiano « La Repubblica » sotto il titolo « Parla il senatore democristiano — ho tutte le pro-

ve — le darò al Senato » pubblicava un'intervista al sen. Vitalone riferita ai contenuti dell'interpellanza; il 21 gennaio 1980 il settimanale « La Discussione » pubblicava altra intervista allo stesso sen. Vitalone sotto il titolo « Dobbiamo fare completa luce sul terrorismo », egualmente riferita al testo dell'interpellanza.

Con riferimento all'intervista pubblicata su « La Repubblica » gli odierni attori, con separati atti di querela presentati tutti il 17 gennaio 1980 formulavano istanza di punizione nei confronti del sen. Vitalone. Rimesso il procedimento al Tribunale di Firenze, designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 7 febbraio 1980, il Consigliere Istruttore, su conforme richiesta del P.M., con decreto 2 febbraio 1981 dichiarava non doversi promuovere l'azione penale ex art. 74 cod. proc. pen., sul presupposto che « nell'area di irresponsabilità (dell'art. 68, comma 1, della Costituzione) rientrano anche le opinioni espresse fuori delle aule dei due rami del Parlamento, anche, ovviamente, in occasione di interviste giornalistiche ». Il decreto affermava, appunto, che « l'intervista del sen. Vitalone costituisce senza dubbio uno svolgimento dei temi fissati dall'interpellanza ».

Successivamente i querelanti il 6 luglio 1982 presentavano un esposto al Procuratore della Repubblica di Firenze nel quale osservavano che in dottrina è tutt'altro che pacifica l'affermazione del giudice istruttore a ricomprendere nell'area d'irresponsabilità anche le opinioni espresse fuori delle aule dei due rami del Parlamento e richiamati alcuni precedenti, chiedevano che la Procura, acquisita la necessaria autorizzazione a procedere, disponesse la citazione per direttissima degli imputati davanti al Tribunale di Firenze per rispondere del delitto di diffamazione pluriaggravata.

Trasmessa la richiesta di autorizzazione e procedere dal Ministro di Grazia e Giustizia, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari rilevava che: a) « esiste comunità di contenuti tra l'interpellanza e l'intervista »; b) « l'articolo-intervista è stato pubblicato (16 gennaio 1980) dopo l'annuncio dell'interpellanza (seduta dell'11 gennaio

1980) e prima del suo svolgimento, vale a dire nel corso di quel procedimento complesso che, concludendosi, dopo le dichiarazioni del Governo, con la replica dell'interpellante, conferisce all'esercizio della funzione soggettiva il sicuro valore di un'espressione di opinione tutelata dall'art. 68, comma 1 della Costituzione »; e) « l'articolo-intervista appare sostanzialmente rivolto a prevedere aspetti e contenuti dell'interpellanza o almeno a prefigurarne l'aspettativa ».

Tanto premesso, la Giunta, all'unanimità, concludeva affermando che « i fatti ricadono nell'insindacabilità sancita dall'art. 68, comma 1 della Costituzione », precisando che:

a) l'insindacabilità è preordinata al fine del libero esercizio della funzione parlamentare e costituisce la « massima garanzia della sua autonomia e della sua indipendenza »; b) nel « bilanciamento realizzato dal comma 1 dell'art. 68 della Costituzione, lo svolgimento della funzione, da parte del Parlamento, dev'essere inteso in piena coerenza e identità con l'esercizio della funzione dell'organo costituzionale » sicché contrasterebbe con tale fondamentale esigenza « ogni limitazione destinata ad impedire, o anche a non consentire pienamente, a senatori e deputati, di arrecare all'esercizio della funzione il massimo contributo possibile »; c) sussiste « un collegamento intenso e reciproco tra l'atto parlamentare realizzato dal sen. Vitalone e dagli altri firmatari dell'interpellanza e le dichiarazioni del sen. Vitalone al quotidiano che ne ospitò l'intervista », certo essendo che « le domande del giornalista penetravano così vivamente nei contenuti dell'interpellanza stessa da fornire stimoli di attenta riflessione sul merito dei problemi sollevati »; d) « quando, per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un parlamentare in carica, la Camera di appartenenza ne viene investita, è essa soltanto il giudice naturale e definitivo dell'insindacabilità, cioè dell'inesistente antiggiuridicità del fatto ».

3. Da quanto precede, è evidente che non può il Tribunale non prendere atto che, con riferimento all'intervista pubblicata da « La Repubblica », il Senato ha ritenuto ricorrente l'ipotesi d'insindacabilità di cui al comma 1 dell'art. 68

della Costituzione e poiché, come è pacifico, essa copre tutte le aree di responsabilità — penale, civile e amministrativa — la domanda è improponibile. Non è dubbio che, avendo il Senato compiuto, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, la valutazione dei fatti ascritti al sen. Vitalone, non può il Tribunale esprimere alcun giudizio, ormai specificamente precluso dalla deliberazione con cui è stata ritenuta sussistente un'ipotesi di assoluta insindacabilità dell'operato del parlamentare.

Non è questa la sede per affrontare la questione dell'estensione della garanzia dell'insindacabilità, che è sicuramente strumentale rispetto alla funzione, ma è certo che essa, affermatasi quale necessario presidio dell'indipendenza e della sovranità delle assemblee rappresentative, non tutela posizioni soggettive individuali, ma direttamente le funzioni del Parlamento, per il tramite dell'irresponsabilità dei suoi membri, di tale ampiezza da doversi escludere non soltanto la punibilità, ma anche la proposizione di azioni civili di danno e, secondo l'orientamento prevalente della dottrina, la stessa irrogazione di sanzioni disciplinari.

Così intesa, la prerogativa non crea situazioni di privilegio, ma soltanto vincoli ed obblighi di diritto oggettivo a carico degli altri organi, senza determinare la nascita di situazioni giuridiche soggettive, neppure indirette, in capo ai Titolari dell'ufficio cui la prerogativa è collegata.

Ciò vale a ribadire il concetto già espresso dalla Giunta delle Elezioni e cioè che una volta che la Camera di appartenenza del parlamentare sia stata investita della questione dell'irresponsabilità « è esso soltanto il giudice naturale definitivo dell'insindacabilità, cioè dell'inesistente antiggiuridicità del fatto ». Non può pertanto l'AGO né ignorare il deliberato parlamentare, né sindacare la valutazione che dei fatti è stata compiuta, né tanto meno, giudicare in difformità dal deliberato stesso. In altri termini l'efficacia dell'immunità, come riconosce la dottrina pressoché unanime, è assoluta ed *erga omnes* e, a maggior ragione, quando essa sia stata ritenuta e dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare. Essa, perciò, vale tanto nei confronti degli organi

pubblici muniti di potestà giurisdizionale o disciplinare, quanto nei confronti dei privati che, pertanto, non possono agire in giudizio per la tutela di diritti asseritamente lesi da affermazioni del parlamentare, né esercitare contro un parlamentare eventuali poteri di supremazia speciale. In definitiva, una volta che la Camera abbia valutato, nel caso concreto, che esistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono di conferire ai giudizi espressi dal parlamentare il valore di giudizi politici manifestati nell'esercizio del mandato parlamentare, tale valutazione, che non riguarda e non può riguardare l'esistenza del fatto e tanto meno la sua configurazione sotto il profilo penale o la sua sanzionabilità civile o amministrativa (perché in tal modo il potere legislativo eserciterebbe una funzione giurisdizionale che non gli compete), non può essere sindacabile in alcun modo dall'AGO in ossequio al principio della divisione dei poteri. Quale l'AGO dovesse procedere, nonostante la contraria valutazione della Camera, poiché la prerogativa dell'irresponsabilità tutela non il singolo parlamentare ma la funzione, si determinerebbe una situazione di conflitto la cui risoluzione spetterebbe non all'autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria, bensì alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. Infatti, pur non rientrando nell'attività legislativa, il provvedimento col quale la Camera decide di rimuovere o meno l'ostacolo all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti di un suo membro è pur sempre espressione del potere legislativo la cui effettiva autonomia non può sopportare interferenze da parte di organi appartenenti ad altri poteri.

4. Il problema si pone in termini solo apparentemente diversi per l'intervista del sen. Vitalone rilasciata al settimanale « La Discussione ». Sarebbe sufficiente il richiamo testuale alla deliberazione del Senato riguardante l'intervista pubblicata da « La Repubblica » data l'identità di situazioni e l'identità dell'atto presupposto (interpellanza al Governo), ma ritiene il Tribunale che la peculiarità della fattispecie imponga talune considerazioni di carattere generale.

Non c'è dubbio che la prorogativa dell'irresponsabilità (che, sul piano pe-

nale, si traduce in una immunità di diritto pubblico interno ovvero in una causa personale di esenzione dalla pena) si caratterizza per l'indiscutibile correlazione tra l'attività assunta (l'espressione di opinioni e la formulazione di voti) e l'esercizio della funzione parlamentare. Su questo risultato convergono la formulazione letterale della norma costituzionale, la ragione che l'ispira, le radici storico-politiche dell'istituto, l'interpretazione dottrinale che di questo è stata costantemente data.

Punto centrale del problema è, peraltro, l'individuazione delle funzioni dei membri del Parlamento considerate nel momento dinamico del loro esercizio; in altri termini, il problema della portata dell'art. 68 della Costituzione, comma 1, è quello di stabilire se tale immunità debba essere riconosciuta esclusivamente per gli atti tipici compiuti dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza, ovvero se debba tutelare anche l'attività politica di riconosciuta rilevanza sociale compiuta al di fuori dell'ambito spaziale della Camera medesima.

Al riguardo il Collegio non può non prendere atto che, secondo la più recente ed accreditata dottrina costituzionalistica, l'immunità in esame non può considerarsi esaurita nell'attività politica e legislativa svolta all'interno della Camera o del Senato, ma tale garanzia deve ritenersi estesa a tutte le attività compiute dal parlamentare anche in altre sedi, qualora rivestono rilevante valore politico o che, comunque, si pongano come inscindibilmente collegate e strumentali rispetto alla prima, tanto da costituire l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione, nonché a quella successiva e conseguente a quella tipica del parlamentare e che si trovi con questa nello stesso rapporto d'inscindibilità.

Va tenuto presente, altresì, che, se il comma 2 dell'art. 68 della Costituzione, attraverso l'istituto dell'autorizzazione a procedere consente — con riferimento ai fatti costituenti reato — una valutazione discrezionale di detti fatti, il comma 1 impone soltanto di verificare se il comportamento sia ricollegabile o meno all'esercizio della funzione parlamentare, ma senza la procedura dell'autorizzazione a procedere. Il che significa che la

qualificazione « funzionale » delle opinioni dei membri del Parlamento può anche non essere compiuta dalla Camera di appartenenza e ad essa può procedervi pure l'Autorità Giudiziaria, sempre che non vi abbia proceduto il Parlamento, nel qual caso il giudizio di quest'ultimo sarebbe definitivo ed assolutamente insindacabile da parte dell'AGO. È certo però che, proprio perché per le opinioni espresse dai membri del Parlamento non opera la norma di chiusura del comma 2 dell'art. 68 della Costituzione, la valutazione che, a fini diversi da quelli penali, può esserne legittimamente fatta dall'Autorità Giudiziaria dev'essere sempre ispirata all'obiettiva esigenza di tutelare in modo adeguato la funzione parlamentare da possibili attacchi ed interferenze esterne.

Premesso che è pacifica l'affermazione che la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti garantita ai parlamentari incontra un unico limite, che si identifica con l'esercizio della funzione parlamentare, per quanto concerne l'ambito di estensione delle prerogative, si sono manifestati in concreto due orientamenti.

Parte della dottrina ritiene che l'esercizio delle funzioni parlamentari si esaurisce nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare (quali presentazione d'interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, ordini del giorno, disegni di legge, relazioni, partecipazione a dibattiti e votazioni) esplicito normalmente nella sede parlamentare e solo eccezionalmente al di fuori.

Altra parte ritiene che si ha istituzionalmente esercizio delle funzioni anche nell'attività politica extraparlamentare esplicita dal deputato o dal senatore nell'interno dei partiti e nei confronti degli elettori, aventi comunque, ad oggetto la propaganda e la diffusione di programmi e di idee.

La prima interpretazione muove da un concetto restrittivo delle funzioni parlamentari e non attribuisce sufficiente rilievo alla non trascurabile attività che il parlamentare esplica, al di fuori del Parlamento, in collegamento strumentale con le funzioni tipiche delle quali è investito.

L'interpretazione estensiva, a giudizio del Collegio è da accogliere perché fondata: a) sull'art. 67 della Costituzione che, affermando il divieto del manda-

to imperativo, corrobora l'avviso che le funzioni del parlamentare non si esauriscono in quelle tipiche, ma comprendono tutte quelle attività che ciascun deputato o senatore reputa necessario ed opportuno svolgere per l'espletamento del mandato; b) sul rilievo che l'art. 68 della Costituzione non riproduce la limitazione del corrispondente art. 51 dello Statuto Albertino, per il quale l'insindacabilità copriva le opinioni espresse e i voti dati « nelle Camere », palesando la volontà del costituente di coprire con la prorogativa in esame anche opinioni espresse dai membri del Parlamento in sede extraparlamentare; c) sul costante orientamento delle assemblee parlamentari che hanno esteso la garanzia dell'insindacabilità a tutta l'attività esplicita dai deputati e senatori fuori delle Camere, purché caratterizzate da rilevanza politica, sul rilievo che la funzione parlamentare non può circoscriversi in termini spaziali alla luce del ruolo d'intermediazione svolto dai gruppi tra Parlamento, partiti politici e Paese.

Tanto premesso, deve ritenersi che l'intervista rilasciata dal sen. Vitalone al settimanale « La Discussione », enucleata dalle frasi e dai commenti che ad essa ha aggiunto l'intervistatore, oltre che dalla titolazione ad effetto e dalle foto di sostegno — della cui scelta non può certo farsi carico all'intervistato — è direttamente connessa al contenuto dell'interpellanza presentata qualche giorno prima costituendo la ripetizione, con altre parole, di quanto affermato nell'interpellanza medesima. Né può contestarsi che l'intervista contiene lo sviluppo dei contenuti dell'interpellanza in termini assolutamente identici a quelli già esaminati dalla Giunta per le Elezioni con riferimento all'intervista apparsa su « La Repubblica ».

Per tutte le considerazioni sopra svolte deve concludersi che le opinioni manifestate dal sen. Vitalone nell'intervista rilasciata al settimanale « La Discussione » non sono perseguibili in quanto manifestate nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Conseguentemente la domanda proposta dagli attori nei confronti del parlamentare dev'essere dichiarata improponibile.

5. Resta ora da esaminare la domanda proposta dagli attori nei confronti di

Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile del settimanale « La Discussione » all'epoca della pubblicazione dell'intervista, nonché della s.r.l. GEPI e della s.r.l. La Discussione, editrice del settimanale suddetto.

Giova ricordare al riguardo che l'immunità di cui al comma 1 dell'art. 68 della Costituzione è stata intesa dalla dottrina come una causa personale di esenzione dalla pena che, da un lato, non esclude l'antigiuridicità del fatto e, dall'altro, non si estende agli eventuali compartecipi non parlamentari ed ai responsabili civili.

D'altro canto, l'autorizzazione a procedere di cui al comma 2 dell'art. 68 della Costituzione è configurata dalla dottrina come una condizione di procedibilità indispensabile per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei deputati e senatori, con le conseguenze logiche che essa non è necessaria né per procedere nei confronti di concorrenti sprovvisti della qualità di parlamentari, né per l'esercizio dell'azione civile.

Non può essere trascurato, infine, quanto di recente riaffermato dalla Suprema Corte di Cassazione e cioè che quando un reato, come quello di diffamazione a mezzo stampa, è punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma di legge o principio di logica giuridica impedisce a quest'ultima di preferire all'esercizio del diritto di querela l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259).

Non esistono, pertanto, ostacoli di ordine sostanziale o processuale all'esame della domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti del Magnaschi e delle società GEPI e La Discussione.

Nel merito ritiene il Collegio che il contenuto dell'articolo-intervista apparso sul n. 3 del 21 gennaio 1980 del settimanale « La Discussione » sia obiettivamente lesivo del prestigio dell'onore, del decoro e della reputazione dei sei magistrati istanti come è dato desumere: a) dalla implicita affermazione di collegamento — se non proprio di appartenenza — dei sei giudici, indicati con nome e cognome, ad organizzazioni terroristiche, certezza moralmente acquisita dalla presunta mancanza di rettifiche e smentite da parte degli interessati e sol-

tanto mal celata dall'uso condizionale dei verbi usati e dalla aspettativa di indagini più approfondite che riuscissero a provare incontrovertibilmente tale collegamento; b) dall'affermazione che i processi istruiti dai suddetti magistrati nei confronti di estremisti di destra e di Ordine Nuovo potessero essere stati impostati e condotti per motivi politici, attendendosi a direttive o suggerimenti ricevuti da Potere Operaio e da personaggi (Morucci, Faranda, Piperno, Pace ecc.), successivamente arrestati e condannati per gravi delitti contro lo Stato, e che all'epoca rappresentavano il direttivo romano di Potere Operaio; c) dalla più volte ripetuta « indegnità » degli attori ad esercitare le funzioni giudiziarie, dal « disonore » da essi arrecato alla toge che indossano, dall'invito pressante agli organi competenti, ed alla stessa corrente di « Magistratura Democratica », a « buttarli fuori dalla magistratura »; d) dalla stessa intitolazione dell'articolo « Dobbiamo fare completa luce sul terrorismo », nonché dal sottotitolo dove, all'affermazione dell'esistenza di un documento che collegherebbe i sei magistrati a Potere Operaio, fa seguito la dichiarazione che « già nel 1971 "Potop" riteneva di dover promuovere la lotta armata », lasciando così intendere che gli attori potessero aver aderito ai piani eversivi di quell'organizzazione estremistica; e) dalla fotografia posta immediatamente sotto il titolo e raffigurante tre giovani col volto coperto, uno dei quali nell'atto di sparare con una pistola.

La responsabilità dei convenuti non può essere esclusa o sminuita dalla circostanza che alcune delle affermazioni sopra indicate fossero state riportate tra virgolette, come dichiarazioni rese dal sen. Vitalone, avendo comunque il direttore responsabile il dovere giuridico di esercitare il controllo necessario ad impedire che attraverso la pubblicazione dell'articolo potesse essere commesso il delitto di diffamazione (art. 57 cod. pen.); né può trovare giustificazione dall'invocazione del diritto di cronaca, atteso che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., in materia di diffamazione a mezzo della stampa, l'esercizio del diritto di cronaca è condizionato alla verità dei fatti narrati, la mera « veridicità » o « verosimiglianza » dei

fatti medesimi non essendo sufficienti ad escludere la responsabilità del giornalista (cfr. Cass., Sez. Un., 26 marzo 1983 - Fiorillo; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1983 - Narducci), mentre la successiva inchiesta giudiziaria ha escluso ogni organico collegamento tra i sei magistrati e Potere Operaio e la gestione non imparziale di processi nei confronti di elementi di destra o la loro adesione, a livello anche soltanto ideologico, ai progetti di lotte armate (sentenza del 31 gennaio 1981 del Consigliere Istruttore di Firenze); né può trovare giustificazione nel c.d. diritto di critica, in quanto la libertà di manifestazione del proprio pensiero non può qualificarsi come diritto assoluto ed incondizionato, trovando esso un limite in altri diritti, ugualmente meritevoli di tutela, come quello relativo al rispetto dell'onore del decoro e della dignità personale altrui.

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte Magnaschi Pier Luigi e la s.r.l. GEPI, quest'ultima, a norma dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in quanto proprietaria dell'azienda editoriale del settimanale « La Discussione », all'epoca del fatto vanno dichiarati solidalmente tenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori.

Dev'essere, invece, respinta la domanda proposta nei confronti della s.r.l. La Discussione, società che successivamente alla pubblicazione dell'articolo-intervista di cui sopra ha acquistato dalla s.r.l. GEPI l'azienda editoriale dell'omonimo settimanale, in quanto a norma dell'art. 2560, comma 2 cod. civ. l'acquirente di un'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio della stessa sorti anteriormente al trasferimento, unicamente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Nel caso di specie è mancata del tutto la prova di quest'ultima circostanza ed è lecito, del resto, dubitare dell'iscrizione nei libri contabili di un debito della natura di quello accertato nei confronti degli attori.

Per quanto riguarda la determinazione del danno, gli attori hanno chiesto la liquidazione in via equitativa dei danni patrimoniali. Osserva al riguardo il Collegio essere giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte che per l'applicabilità dell'art. 1226 cod. civ., secondo il quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare esso

è valutato dal giudice in via equitativa, è necessario che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile (Cass. 4 luglio 1981, n. 4364; Cass. 19 marzo 1980, n. 1837). Nel caso di spese gli attori non hanno fornito alcuna prova di aver subito danni patrimoniali in dipendenza dell'articolo pubblicato da « La Discussione » e, del resto, non è azzardato presumere che danni di tale natura in effetti siano stati insussistenti, non risultando che i sei magistrati siano stati sospesi dalle loro funzioni e dallo stipendio.

Spetta, invece, agli attori il risarcimento dei c.d. danni morali ex art. 185 cod. pen., non potendo dubitarsi della configurabilità del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel contenuto dell'articolo-intervista pubblicato da « La Discussione », sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, per quanto sopra esposto. È pertanto pacifico in giurisprudenza che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale cagionato da fatto costituente reato per il quale non sia stata promossa l'azione penale, il giudice civile è competente ad accertare con piena ed autonoma indagine la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del reato medesimo (Cass. 18 febbraio 1982, in *Mass. Giust. civ.*, 1982; Cass. 14 maggio 1979, n. 2781). È parimenti pacifico in giurisprudenza che la liquidazione del danno morale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo dei danneggiati in conseguenza del reato, sfugge ad una precisa valutazione analitica e resta rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del Tribunale (Cass. 3 marzo 1981, n. 1228; Cass. 22 marzo 1979, n. 1646).

Pertanto, avuto riguardo alla gravità dei fatti addebitati agli attori, ma anche alla limitata diffusione del settimanale in questione, il Collegio ritiene equo liquidare detto danno in L. 10.000.000 per ciascun attore e così in complessive L. 60.000.000, liquidazione da intendersi fatta al momento della decisione e, pertanto, già comprensiva della svalutazione monetaria intervenuta dal fatto ad oggi.

Conseguentemente Magnaschi Pier Luigi e la s.r.l. GEPI vanno condannati in solido al pagamento della somma suddetta in favore degli attori, oltre agli

interessi legali del 21 gennaio 1980 al saldo effettivo.

Magnaschi Pier Luigi e la s.r.l. GEPI, soccombenti in giudizio, vanno condannati in solido, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori, nelle misure liquidate in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra gli attori ed i convenuti sen. Claudio Vitalone e s.r.l. La Discussione.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa dagli attori, meglio indicati nell'intestazione della sentenza, con atti di citazione notificati il 15 gennaio 1985 e 19/28 gennaio 1985, così provvede:

1) preso atto della rinuncia da parte degli attori alle domande proposte nei confronti di Franco Scottoni, Eugenio Scalfari e S.p.A. Editoriale La Repubblica, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa;

2) dichiara improponibili le domande proposte dagli attori nei confronti del sen. Claudio Vitalone e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa;

3) respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti della s.r.l. La Discussione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa;

4) accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti di Magnaschi Pier Luigi e delle s.r.l. GEPI e per l'effetto condanna in solido detti convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di L. 60.000.000 (sessanta milioni), oltre gli interessi legali dal 21 gennaio 1980 al saldo effettivo;

5) condanna in solido Magnaschi Pier Luigi e la s.r.l. GEPI al rimborso delle spese processuali complessive L. 2.418.835, di cui L. 234.000 per diritti e L. 2.000.000 per onorario;

6) nega la provvisoria esecuzione della sentenza, non ricorrendo i presupposti di legge.